



Codice Fiscale: 80012000826

Partita IVA: 02711070827

**REGIONE SICILIANA**  
**ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA**  
**FUNZIONE PUBBLICA**

**DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI**

**Servizio 5°**  
**Via Trinacria 34/36**

**90144 - Palermo**

[dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it)

[e-mail:elettoriale@regione.sicilia.it](mailto:elettoriale@regione.sicilia.it)

**Prot. n. 4780**

**del 16 APR. 2018**

**Oggetto: Elezioni amministrative 2018 - Turno ordinario – Revisione dinamica delle liste elettorali e manifesto di convocazione dei comizi.**

Responsabile del Procedimento: dott. Giovanni Cocco Tel. 091/7074428

**Alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo di**

AGRIGENTO - CALTANISSETTA  
CATANIA - ENNA – MESSINA -  
PALERMO - RAGUSA - SIRACUSA  
TRAPANI

**LORO SEDI**

Si fa seguito alla nota prot. n. 4607 del 12 aprile 2018, con la quale è stato trasmesso il D.A. n.57 dell' 11 aprile 2018, riguardante l'indizione dei comizi per le elezioni amministrative dei Sindaci, dei Consigli Comunali, dei Presidenti e dei Consigli Circostrizionali di cui agli elenchi allegati al decreto assessoriale n. 57/2018, e si richiamano i primi adempimenti che i comuni interessati al rinnovo elettorale sono chiamati a porre in essere entro il 45° giorno precedente a quello fissato per la votazione.

**Revisione dinamica delle liste elettorali:**

ai sensi dell'art.32 del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967 n.223, alle liste elettorali non possono apportarsi, sino alla revisione del semestre successivo, altre variazioni, se non quelle indicate ai nn.1, 2, 3, 4 e 5 del comma 1 dell'articolo medesimo.

Alle operazioni previste dall'articolo di che trattasi, la commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5); non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1.

**Affissione del manifesto di avviso agli elettori del decreto di convocazione dei comizi elettorali:**

l'art.8 del T.U. approvato con D.P.R. 20 agosto 1960 n.3, dispone che il decreto assessoriale di fissazione della data delle elezioni è comunicato, per mezzo dei Prefetti, ai Sindaci/Commissari Straordinari, che ne danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque (45) giorni prima della data delle elezioni.

Tenuto conto di quanto sopra, si invia lo schema di manifesto da trasmettere ai comuni interessati alla tornata elettorale in argomento.

Il manifesto del formato di cm. 50 x 70, dovrà essere stampato in tre copie per sezione, su carta bianca e con colore nero.

Alla stampa del manifesto in parola dovranno provvedere le amministrazioni comunali interessate al voto.

Qualora per l'elezione dei Sindaci si dovesse svolgere un secondo turno di votazione non si dovrà riaffiggere un ulteriore manifesto indicante la seconda data di votazione in quanto questa viene già riportata nel manifesto in argomento.

Si allegano i modelli rettificati da utilizzare per la tornata elettorale: **1 CS, 1CSQ.**

La pubblicizzazione dell'eventuale turno di ballottaggio è altresì assicurata mediante la pubblicazione del manifesto dei candidati ammessi al ballottaggio.

**Il Funzionario direttivo  
(dott. Giovanni Cocco)**



**Il Dirigente Generale  
(dr.ssa Margherita Rizza)**



**ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**COMUNE DI \_\_\_\_\_**

**IL SINDACO (\*)**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (\*)  
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA (\*)**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** l'art. 8 del D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e successive modifiche;

**VISTA** la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche;

**VISTA** la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche;

**VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;

**VISTO** l'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 74;

**VISTO** l'art. 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.147;

**VISTA** legge regionale 26 giugno 2015, n. 11;

**VISTO** l'art. 2 della legge regionale 10 luglio 2015 n. 12;

**VISTO** la legge regionale 11 agosto 2016 n. 17;

**RENDE NOTO**

che con D.A. n. 57 del 11 aprile 2018 dell' Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, è stata fissata per il giorno di domenica 10 giugno 2018, la data per l' elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di questo Comune.

La consegna ai presidenti dei seggi elettorali del materiale occorrente per la votazione, ivi compresi gli elenchi degli elettori degenti, dei detenuti che hanno ottenuto l' autorizzazione a votare nei luoghi di cura o di detenzione e degli elettori affetti da gravi infermità ammessi al voto domiciliare, avverrà sabato 9 giugno 2018 alle ore 16:00.

La costituzione dei seggi e le operazioni preliminari alla votazione avranno inizio alle ore 06,00 di domenica 10 giugno 2018.

La votazione avrà luogo nella giornata di domenica 10 giugno 2018 dalle ore 7,00 alle ore 23,00

Nell'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco, la votazione avrà luogo nella giornata di domenica 24 giugno 2018 dalle ore 7,00 alle ore 23,00.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

**IL SINDACO (\*)  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (\*)  
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA (\*)**

(\*) Indicare il soggetto a seconda della titolarità della rappresentanza legale dell' Amministrazione.

**ELEZIONI DEL SINDACO, DEL CONSIGLIO COMUNALE  
DEI PRESIDENTI DELLE CIRCOSCRIZIONI  
E DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI**

COMUNE DI \_\_\_\_\_

**IL SINDACO  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO(\*)  
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA(\*)**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** l'art. 8 del D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e successive modifiche;

**VISTA** la l.r. 11 dicembre 1976, n. 84 e successive modifiche;

**VISTO** l'art. 1 della l.r. 4 maggio 1979, n. 74;

**VISTA** la l.r. 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche;

**VISTA** la l.r. 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche;

**VISTA** la l.r. 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche;

**VISTE** le disposizioni dello Statuto del Comune e del regolamento comunale di attuazione, riguardanti l'organizzazione del decentramento;

**VISTA** la l.r. 16 dicembre 2000, n. 25;

**VISTA** la l.r. 16 dicembre 2008, n. 22;

**VISTA** la l.r. 14 maggio 2009, n. 6;

**VISTA** la l.r. 5 aprile 2011, n. 6;

**VISTO** l'art 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.147;

**VISTA** la legge regionale 26 giugno 2015, n.11;

**VISTO** l'art. 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n.12;

**VISTA** la legge regionale 11 agosto 2016, n. 17;

**RENDE NOTO**

che con D.A. n. 57 dell' 11 aprile 2018 dell' Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, è stata fissata per il giorno di domenica 10 giugno 2018, la data per l' elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di questo Comune, nonché dei seguenti Presidenti di circoscrizione e dei Consigli circoscrizionali (1)

La consegna ai presidenti dei seggi elettorali del materiale occorrente per la votazione, ivi compresi gli elenchi degli elettori degenti, dei detenuti che hanno ottenuto l' autorizzazione a votare nei luoghi di cura o di detenzione e degli elettori affetti da gravi infermità ammessi al voto domiciliare, avverrà sabato 9 giugno 2018 alle ore 16:00.

La costituzione dei seggi e le operazioni preliminari alla votazione avranno inizio alle ore 06,00 di domenica 10 giugno 2018.

La votazione avrà luogo nella giornata di domenica 10 giugno 2018 dalle ore 7,00 alle ore 23,00

Nell'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco, la votazione avrà luogo nella giornata di domenica 24 giugno 2018 dalle ore 7,00 alle ore 23,00.

\_\_\_\_\_, li

**IL SINDACO (\*)  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO(\*)  
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA (\*)**

(1) Indicare analiticamente le circoscrizioni.

(\*) Indicare il soggetto a seconda delle titolarità della rappresentanza legale dell' Amministrazione.

## **CAPO IV**

### **Procedimento elettorale preparatorio.**

#### **Sez. I**

#### **Disposizioni generali.**

##### **Art. 8** <sup>(19)</sup> <sup>(20)</sup>

La data delle elezioni è fissata, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione.

Il decreto assessoriale è comunicato ai presidenti delle corti d'appello competenti per territorio e, per mezzo dei prefetti, ai sindaci o ai commissari i quali ne danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della consultazione.

Il prefetto comunica altresì il decreto ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmettono ai sindaci o ai commissari un esemplare delle liste di sezione.

Qualora per sopravvenute cause di forza maggiore non si possa fare luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, l'Assessore regionale per gli enti locali può disporre il rinvio con proprio decreto da rendere noto con manifesto del sindaco o del commissario

---

(19) Articolo sostituito con *art. 3 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 74.*

(20) Omissis

**Art. 32** Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 25, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, articoli 20 e 32, comma 2

Alle liste elettorali, rettificata in conformità dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione del semestre successivo, altre variazioni se non in conseguenza:

- 1) della morte;
- 2) della perdita della cittadinanza italiana.

Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da documento autentico; <sup>(65)</sup>

3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'*art. 2*, comma 1, lettera b), nonché il cancelliere o il funzionario competenti per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale è stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino è compreso; <sup>(52) (65)</sup>

4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti che hanno perduto la residenza nel Comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante l'avvenuta cancellazione dal registro di popolazione. I già iscritti nelle liste, che hanno acquistato la residenza nel Comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del Comune di provenienza, attestante l'avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione è richiesta d'ufficio dal Comune di nuova iscrizione a anagrafica; <sup>(65)</sup>

5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorità di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato è in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel comune. <sup>(58)</sup>

Le variazioni alle liste sono apportate dall'Ufficiale elettorale che vi allega copia dei suindicati documenti: le stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni è trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale circondariale. <sup>(59)</sup>

La Commissione elettorale circondariale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha la facoltà di richiedere gli atti al Comune. <sup>(60)</sup>

Alle operazioni previste dal presente articolo la commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5); non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1). <sup>(61)</sup>

Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni. <sup>(62)</sup>

Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4) e 5), unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco dà preventivo pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici. <sup>(63)</sup>

Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi è ammesso ricorso alla commissione elettorale circondariale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito. <sup>(60) (64)</sup>

La Commissione circondariale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalità di cui al comma precedente. <sup>(60)</sup>

Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli *articoli 11, 20 e 29*.

---

<sup>(57)</sup> Numero sostituito dall'*art. 9, L. 16 gennaio 1992, n. 15* e, successivamente, così modificato dall'*art. 52, comma 1, D.P.R. 14*

*novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.*

(58) Numero aggiunto dall'*art. 2, L. 7 febbraio 1979, n. 40.*

(59) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244 e, successivamente, dall'art. 26, comma 9, L. 24 novembre 2000, n. 340, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.*

(60) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244.*

(61) Comma così sostituito dall'*art. 2, L. 7 febbraio 1979, n. 40.*

(62) Comma sostituito dall'*art. 2, L. 7 febbraio 1979, n. 40 e, successivamente, dall'art. 7-quinquies, comma 1, lett. a), D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.*

(63) Comma aggiunto dall'*art. 2, L. 7 febbraio 1979, n. 40 e, successivamente, così modificato dall'art. 7-quinquies, comma 1, lett. b), D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.*

(64) Comma aggiunto dall'*art. 2, L. 7 febbraio 1979, n. 40.*

(65) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 1, lettera c), D.L. 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni*